

L'evoluzione della comparazione giuridica in ambito penalistico

Gabriele Fornasari*

SOMMARIO: 1. Il quadro storico di riferimento: le ragioni di un ritardo; 2. Le cause della svolta e il nuovo interesse per la comparazione; 3. Quale statuto epistemologico per la comparazione penalistica?; 4. Microcomparazione e macrocomparazione; 5. La comparazione e le sue finalità; 6. L'individuazione dei modelli di riferimento; 7. I nuovi fattori di impulso alla comparazione; 8. A modo di conclusione.

1. Il quadro storico di riferimento: le ragioni di un ritardo

Un'analisi della comparazione penalistica in Italia non può non partire da un seppur breve excursus storico.

E il primo dato che questo excursus dimostra è quello di un ritardo.

Di un duplice ritardo, sia nei confronti di altre discipline giuridiche, sia nei confronti di altri paesi.

Il Novecento penalistico italiano, per circa tre quarti della sua durata, è caratterizzato da studi che con poche eccezioni prescindono da indagini comparatistiche, se non puramente occasionali e mai caratterizzate da un'adeguata metodologia.

Quando mi riferisco al settore penalistico, intendo abbracciare anche gli studi di diritto processuale penale, assunto che per gran parte del periodo storico citato l'attuale steccato accademico di separazione fra diritto sostanziale e processuale non esisteva.

Se ne vuole attribuire la responsabilità all'indirizzo tecnico giuridico instaurato a seguito della citatissima prolusione sassarese di Arturo Rocco e divenuto dominante già durante l'età del fascismo, quantunque non fosse in sé consustanziale con una concezione autoritaria del diritto penale, anche se certo si adattava molto bene all'impronta nazionalista del fascismo.

Che una parte di responsabilità vi sia stata è difficile negarlo: anche se Rocco, in un passaggio non molto citato della sua prolusione, rivendica al giurista, tra le altre, anche la funzione di interpretare le norme con l'uso del metodo comparato (ed essendo egli stesso uno studioso assolutamente attrezzato a farlo, come dimostrano i suoi scritti precedenti, nonché la stessa prolusione), è certo che il ben più noto e citato passaggio in cui si afferma con forza la necessità che il penalista si attenga religiosamente e scrupolosamente al diritto positivo vigente come unica premessa per fare davvero scienza giuridica ebbe il potere di deprimere una tradizione di studi a cui in realtà non era del tutto estranea la prospettiva della comparazione, come dimostrano diversi studi apparsi tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento in una sede prestigiosa come la "Rivista penale" di Luigi Lucchini.

Né era possibile pretendere che gli studi comparatistici traessero linfa durante il periodo fascista.

* Professore ordinario di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento.

La concentrazione verso la produzione e l'interpretazione di un codice (rectius: di due codici) espressione dell'autentica tradizione nazionale e il forte input politico in senso ultranazionalista condizionarono sensibilmente la dottrina, e si può con certezza affermare che i riferimenti comparatistici di alcuni studiosi (possiamo citare in particolare gli allora giovani Giuseppe Bettiol e Pietro Nuvolone) possono essere considerati come avvenimenti sporadici.

Sorprende forse di più che questo sostanziale disinteresse in fondo caratterizzi anche i primi decenni successivi all'instaurazione dello stato democratico costituzionale.

Alcuni autorevoli penalisti italiani, come Tullio Delogu, si diedero da fare per sostenere la tesi della compatibilità del codice Rocco con i principi fondanti del liberalismo, solo che se ne eliminassero alcune incrostazioni evidentemente autoritarie contenute soprattutto nella parte speciale; questo tentativo di fatto ebbe successo e condizionò anche l'attività dottrinale, in cui non venne sostanzialmente meno il dogma dell'essenziale attenzione al diritto positivo vigente come oggetto di analisi.

Solamente, nelle ricerche di qualche studioso affiorò una crescente attenzione per modelli dogmatici stranieri. Faccio riferimento, ovviamente, alla dogmatica tedesca, che all'inizio della seconda metà del Novecento si affermò come un formidabile prodotto di esportazione. Tuttavia, bisogna ricordare che talvolta quei riferimenti a costruzioni di teoria generale del reato erano consapevoli fino a un certo punto, dato che omettevano di considerare il substrato sociale, culturale e normativo di quelle costruzioni teoriche, ed inoltre nella maggior parte dei casi si concludevano con il rigetto di quelle impostazioni; basti pensare al rapporto con la concezione finalistica dell'azione, accolta solo da un settore minoritario della nostra dottrina e fatta oggetto per esempio di una liquidazione sprezzante nel diffusissimo manuale di Francesco Antolisei.

Nel frattempo, invece, nel campo del diritto civile figure di studiosi del calibro di Gino Gorla e Rodolfo Sacco davano luogo a un'importante innovazione metodologica, produttiva di studi che si ponevano l'obiettivo di analizzare per modelli i sistemi giuridici e di inserire a pieno titolo la comparazione nello strumentario interpretativo del giurista.

2. Le cause dalla svolta e il nuovo interesse per la comparazione

Ho sempre avuto l'impressione che il punto di svolta che ha incrementato in modo decisivo l'attenzione degli studi penalistici verso quello che potremmo definire il mondo esterno rispetto all'orizzonte nazionale sia da individuare non tanto all'interno dell'oggetto degli studi stessi, ma in un fattore esterno.

Alludo all'istanza di riforma del codice (in realtà, non solo del codice ma anche di altri pilastri del sistema penale) che cominciò ad emergere in modo sempre più forte a far data, direi, dagli anni settanta, unitamente a un'istanza parallela di effettiva valorizzazione dei principi costituzionali in materia penale, ivi compreso il settore processuale.

Contemporaneamente, divenne più frequente, fino a diventare quasi abituale dagli anni ottanta, che i giovani ricercatori del diritto penale integrassero la propria formazione con periodi di studio all'estero, durante i quali inevitabilmente vennero a contatto con metodi e informazioni che relativizzavano il modello penalistico che gli

studi universitari avevano presentato loro quasi come un dato ontologico e non condizionato da premesse peculiari che potevano non essere condivise da altri ordinamenti.

Tra gli anni settanta e gli anni ottanta, insomma, si inclinò verso un approccio allo studio degli istituti penalistici che non era più rigorosamente esegetico-dogmatico secondo i riferimenti tradizionali, ma voleva porsi anche in chiave critica, affacciando ragioni politico-criminali per introdurre riforme o nell'interpretazione dei concetti o più direttamente nella legislazione di riferimento.

Da questa sensazione di scollamento tra realtà sociale e realtà normativa sorsero la necessità e il desiderio di aprirsi all'esterno, di conoscere soluzioni che potessero meglio adattare le norme al contesto che dovevano regolare.

Come è noto, i processualisti attinsero a fondo dall'esperienza di common law, che condizionò, anche se non senza qualche equivoco, le basi formative del codice di procedura del 1988, mentre gli studiosi del diritto penale sostanziale si aprirono a varie realtà.

Nel mio ricordo personale, il legame fra istanza di riforma codicistica e apertura alla comparazione si manifestò per esempio allorché, alla fine degli anni ottanta, il mio Maestro, Franco Bricola, allora membro della Commissione Pagliaro per la riforma del codice penale (istituita dal ministro guardasigilli Giuliano Vassalli), essendo stato incaricato di occuparsi del settore delle cause di non punibilità (giustificanti e scusanti) mi chiese di redigergli un rapporto circa i più interessanti spunti comparatistici relativi appunto alle varie esimenti, e so che analogo compito affidò ad altri (allora) giovani ricercatori della sua scuola bolognese in relazione ad altre tematiche.

Come ben sappiamo, quella riforma codicistica non vide mai la luce perché non fu mai davvero appoggiata dal potere politico, tuttavia posso ricordare che nell'articolato che fu presentato al ministro vi era un art. 17 al cui interno si trovavano disposizioni in materia di stato di necessità che traevano spunto proprio dal confronto con esperienze straniere.

E' più o meno da quel periodo che gran parte dei lavori monografici prodotti dalla dottrina italiana contengono capitoli nei quali vengono esaminati norme e istituti presenti in legislazioni straniere, e inoltre alcuni studi si occupano esclusivamente di analizzare esperienze giuridiche straniere, per non dire del fatto che venne avviata un'opera di sistematica traduzione in lingua italiana di codici penali europei e in qualche caso extraeuropei, in una meritoria collana dell'editore Cedam diretta da Sergio Vinciguerra.

Un ulteriore stimolo, al quale farò riferimento più specificamente in seguito, cominciò a venire in quegli anni dal processo di unificazione europea, che all'inizio lambiva solo in modo molto indiretto il diritto penale, ma poi interessò più da vicino almeno alcuni settori rilevanti per l'ambito penale.

Ho parlato fin qui di crescente interesse per la comparazione, di attenzione maggiore alle esperienze degli altri paesi, ma lo sviluppo non fu certamente lineare.

3. Quale statuto epistemologico per la comparazione penalistica?

La ricerca di uno statuto epistemologico della comparazione penalistica era ed è questione complicata da molti punti di vista, come vedremo, e non era di troppo aiuto la visione delle modalità con cui altri trattavano il tema della comparazione.

Anzi, per alcuni aspetti questa visione era scoraggiante.

In Germania, sulla curiosità intellettuale verso le esperienze straniere che indubbiamente animava alcuni studiosi di vaglia (penso in primo luogo a Hans-Heinrich Jescheck, fondatore e a lungo direttore dell'Istituto Max Planck di Diritto penale straniero e internazionale di Friburgo) tendeva a prevalere un approccio che potremmo definire con una piccola forzatura semantica come colonialistico, nel senso che il vettore della comparazione era essenzialmente dall'interno verso l'esterno, ovvero si puntava, non senza un notevole successo, ad esportare il modello dogmatico e le soluzioni normative tedesche in realtà sociopolitiche vicine e lontane (è il caso di alcuni dei paesi che avevano fatto parte del blocco sovietico, ma anche di paesi dell'estremo oriente asiatico).

Con un piccolo tocco di autoironia l'insigne penalista di Monaco Klaus Volk sosteneva che la dogmatica penalistica fosse uno dei migliori prodotti d'esportazione del suo paese, insieme con la Volkswagen e la Siemens.

In Spagna, almeno nei due decenni successivi alla fine del franchismo, avveniva l'esatto contrario: i penalisti spagnoli, usciti da molti anni di isolamento culturale, trovarono nell'imitazione del modello tedesco, talvolta del tutto pedissequa, una forma di riallineamento alla cultura giuridica europea, sicché la comparazione, almeno nei primi decenni successivi al ritorno alla democrazia, produsse di fatto una acritica importazione di un modello straniero.

In Francia, l'interesse per la comparazione riguardava un nucleo circoscritto di studiosi e talvolta sembrava avere connotazioni più che altro tassonomiche, attraverso l'accumulazione di notizie circa il trattamento legislativo di un certo istituto o di un certo reato in un gran numero di paesi, ma senza una effettiva elaborazione comparatistica.

Anche con il mondo di common law, i rapporti non erano facili, per l'evidente ragione che i modelli avevano presupposti culturali e istituzionali che apparivano molto distanti o addirittura incompatibili, pur se come vedremo tra poco si può dire che tale distanza, a ben vedere, fosse abbastanza sopravvalutata.

Chiusa questa premessa storica, bisogna dire che, nel momento in cui finalmente assume rilevanza anche nell'ambito penalistico, la comparazione giuridica necessita di veder fissati alcuni presupposti epistemologici che passano attraverso la chiarificazione di alcune distinzioni e, se possibile, l'eliminazione di alcuni errori di metodo.

Chiuderò poi il discorso menzionando alcuni fattori di impulso che rendono oggi ancora più attuale ed interessante il ricorso alla comparazione in ambito penale.

4. Microcomparazione e macrocomparazione

Dialogando fra studiosi che si occupano di comparazione in vari settori della scienza giuridica, emerge spesso la questione dell'alternativa tra microcomparazione e macrocomparazione, pur se declinata in termini non sempre identici.

Tra i comparatisti in senso stretto, sembra più diffusa una distinzione nel senso di ritenere microcomparazione quella che si riferisce al solo impianto delle norme giuridiche analizzate, e invece macrocomparazione quella che si riferisce al modo di raggruppare i sistemi e all'analisi della mutazione giuridica, mentre direi che tra gli studiosi di diritto positivo che si dedicano nei loro studi, nell'ambito penalistico, anche alla comparazione la prima designa lo studio relativo per esempio di una particolare fattispecie di reato confrontata con le omologhe fattispecie straniere guardando essenzialmente alla configurazione normativa oppure l'indagine su una categoria generale comparata solo in riferimento al dato di diritto positivo, mentre la seconda è quella che a tal fine tiene conto, fra l'altro, dei profili di diritto processuale, della cornice costituzionale o di presupposti extrapenali o anche extragiuridici (politici, sociologici) che sono in grado di condizionare quella fattispecie o quella categoria negli ordinamenti confrontati.

Fatta questa precisazione, va detto che sono più frequenti le indagini del primo tipo, anche se sarebbe raccomandabile incoraggiare maggiormente quelle del secondo, per una migliore comprensione dei fenomeni.

Le ragioni non sono difficili da spiegare.

Riguardo ai profili di natura processuale, si può dire che una norma, un concetto, un istituto della parte generale o della parte speciale del diritto penale risulterà appieno comprensibile, all'interno di un discorso comparatistico, solo quando si avranno le idee chiare su questioni come, di volta in volta, i poteri e i doveri del pubblico ministero e i suoi rapporti con il potere esecutivo, i limiti ordinamentali relativi all'acquisizione delle prove, l'estensione dei provvedimenti cautelari, l'esistenza di forma analoghe al patteggiamento del reato e della pena, l'esistenza di istituti sul modello della messa alla prova, e così via.

Occorrerà poi conoscere la cornice costituzionale di principi penali per sapere con esattezza quali sono le direttive interpretative di un istituto o di una norma, dato che di interpretazione teleologica costituzionalmente orientata vive ormai ogni sistema penale moderno fondato sullo stato di diritto.

Nei casi, ormai molto numerosi specialmente nei settori del diritto penale dell'economia e dell'ambiente, ma non solo, di norme che sono strettamente connesse ad una disciplina extrapenale, il comparatista non può permettersi di non scavare a fondo per comprendere il senso di quelle connessioni.

Infine, non può non far parte dell'indagine comparata il contesto storico-culturale delle norme e degli istituti, perché senza sapere da dove viene una norma o un concetto o un istituto, quali esigenze è stata chiamata a soddisfare, non la si può ricondurre ad una corretta disamina comparatistica.

Altra questione controversa è se possano definirsi studi comparatistici quelli che si limitano a descrivere una situazione di diritto straniero, prescindendo da uno specifico confronto con l'omologa situazione italiana.

I comparatisti in senso stretto tendono a negarlo, essendo più interessati all'aspetto consistente nell'analisi dei modelli e nella costruzione dei sistemi, tuttavia, escluse le pure e semplici notizie di diritto straniero, credo sia opportuno ricordare che, a dispetto del grande e per certi aspetti proficuo sforzo di armonizzazione conseguente all'attività del legislatore europeo e delle corti sovranazionali, in molti settori fondamentali del diritto penale le scelte normative di paesi anche relativamente omogenei sul piano degli ordinamenti istituzionali possono essere molto diverse, sicché già il lavoro consistente nel portare a conoscenza in modo approfondito complessi normativi stranieri e le loro applicazioni giurisprudenziali e dottrinali è molto difficile e meritorio, e rappresenta pertanto già un contributo significativo, nonché, ovviamente, la base irrinunciabile per confrontare gli assetti normativi.

Devo dire, in sostanza, che diffido molto di più di studi sistematici che vogliono definirsi comparatistici, ma che prescindono da una adeguata ed approfondita conoscenza e analisi delle norme che integrano il sistema.

5. La comparazione e le sue finalità

Occorre poi dedicare un breve spazio al tema degli scopi della comparazione.

Perché si compara? Curiosità intellettuale, necessità di fare bella figura in sede concorsuale, tensione verso la impostazione per modelli della scienza giuridica, importare soluzioni legislative o dogmatiche utili a risolvere problemi della disciplina giuridica interna o conoscerle per poter criticare tale disciplina, creare le basi per una armonizzazione a livello sovranazionale?

In realtà, nessuno di questi fattori è escluso a priori, anche se mi pare di poter dire che lo slancio principale che ha avuto da noi lo studio comparatistico, in ambito penale, è stato determinato dall'esigenza spesso avvertita di fondare prospettive di riforma.

Si è andati insomma alla ricerca di una comparazione utile, funzionale a un obiettivo, e non mero esercizio intellettuale.

6. L'individuazione dei modelli di riferimento

Infine, per quanto concerne l'inquadramento di fondo dei nostri studi comparatistici, vale la pena soffermarsi sulla loro direzione.

Si può dire che quando all'incirca negli anni settanta del XX secolo si è cominciata seriamente a intensificare l'attività degli studi comparatistici nell'ambito del diritto penale, il referente privilegiato era l'esperienza della Repubblica federale tedesca, presso la quale, con qualche eccezione, la gran parte degli studiosi della mia generazione (la prima o quasi ad occuparsene in modo intensivo) che hanno avviato studi comparati ha effettuato più o meno lunghi soggiorni di studio, soprattutto a Friburgo, Monaco e Francoforte.

Le eccezioni furono costituite da qualche collega che si era recato o in Francia o in paesi di common law, come Regno Unito e USA.

Le ragioni sono plurime: la prima indubbiamente era la forza di quel modello, accompagnata da una grande tendenza ad esportarlo, non solo in Europa ma anche fuori, erogando molte borse di studio per stranieri; ma la sua forza era anche

intrinseca, ed era data da una grande ed affascinante coerenza dogmatica, da robuste basi filosofiche e tutto sommato anche da una certa importabilità di varie soluzioni normative e dogmatiche nel nostro ordinamento (un esempio significativo in tema di teoria della colpevolezza), ad onta della ritrosia di alcuni studiosi che raccomandavano grande cautela nel trasferire da noi i risultati di quell'esperienza, che pure appariva avere successo in patria.

Un'altra ragione è di tipo negativo: vi era cioè una scarsa attrazione verso lo studio dei sistemi di common law perché giudicati in larga misura incompatibili con il nostro, e dunque il frutto che se ne poteva ricavare era al più la soddisfazione di una curiosità intellettuale, ma non una qualche utile indicazione di natura pratica.

Inutile dire che se questo valeva per il confronto con paesi come Regno Unito e USA, a maggior ragione determinava un limitatissimo interesse per esperienze come per esempio quelle asiatiche o africane, oggetto al più di studi etnografici.

Quanto agli altri paesi europeo-continentali, in quel momento la gran parte di essi era fortemente influenzata dalla dogmatica tedesca e nei confronti dei paesi socialisti forse non vi era grande interesse in ragione dell'avvio della loro crisi, che sarebbe sfociata di lì a poco nella fine della guerra fredda.

Successivamente le cose sono un po' cambiate.

Oggi il campo degli interessi è molto più esteso, soprattutto verso il mondo di common law, anche in ragione del notevole avvicinamento che si è prodotto con quello di civil law, sia sul piano culturale, che su quello strettamente normativo.

Questo fenomeno mostra i suoi segni più evidenti da un lato nel forte processo di statutorizzazione che ha caratterizzato da ultimo anche le realtà più conservatrici del mondo di common law, come il Regno Unito, riducendo quasi a una sorta di riserva indiana le parti del diritto penale non regolate legislativamente, dall'altro nell'acquisizione, da parte della scienza giuridica del mondo di civil law, della consapevolezza del ruolo della giurisprudenza come qualcosa di diverso da una mera bocca della legge.

Inoltre, negli anni recenti vi sono forti scambi con la Spagna (per i molti presupposti comuni delle due esperienze) ed anche con il mondo latino americano (specie grazie agli studi relativi alla transitional justice e alla grande attenzione verso l'Italia di studiosi argentini, brasiliani e cileni), nonché aperture significative verso la Cina (segnalo per esempio l'osservatorio sul diritto penale cinese nella rivista *Diritto penale XXI secolo*).

7. I nuovi fattori di impulso alla comparazione

Tra i fattori che hanno fortemente alimentato gli studi comparatistici, vi è senza dubbio il processo di unificazione europea, che vi ha attratto anche molti di coloro che in precedenza non vi avevano dedicato particolare attenzione.

La ricerca di un fondamento comune ad una possibile legislazione penale europea (quanto meno a livello settoriale, vedi il caso della tutela degli interessi finanziari dell'Unione) ha indotto ricerche volte a conoscere le legislazioni dei paesi membri e ad individuare le opportunità di armonizzazione (anche in relazioni ai profili processuali) sia delle categorie di parte generale (tentativo, concorso di persone, per esempio), sia delle fattispecie incriminatrici interessate; e d'altro canto, in alcuni

settori vi sono recenti riforme in qualche modo dettate dall'Unione (al fine di un contrasto comune e quindi più efficace a determinati fenomeni criminali) e che sono frutto di un adeguamento comparatistico fra vari sistemi.

Bisogna però dire che se indubbiamente ha avuto un ruolo incentivante il processo di unificazione europea, ciò vale almeno allo stesso modo per l'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo.

L'esperienza di quest'ultima ha influenzato in modo particolare lo sviluppo di studi volti a porre a confronto i meccanismi posti a tutela della legalità e in particolare della certezza del diritto, con particolare enfattizzazione del ruolo della giurisprudenza come delineato in teoria e nella prassi nei sistemi di common law e di civil law; è sorta in tal modo la consapevolezza di una distanza tra i due modelli molto minore di quanto si era tradizionalmente ritenuto e in questo ambito ha certamente avuto un significato importante il fatto che alcune delle più importanti sentenze della CEDU che hanno inciso a questo riguardo sono state occasionate da vicende giudiziarie concernenti l'Italia (Contrada, De Tommaso).

Un esempio importante e paradigmatico di questa esperienza di studi è la rinnovata riflessione in tema di principio di irretroattività, con particolare riguardo all'efficacia nel tempo delle nuove interpretazioni giurisprudenziali di norme che restano peraltro invariate.

Non è un caso che qualche autore abbia parlato di un inizio di common law-izzazione del nostro diritto penale, anche se non bisogna ignorare il fatto che per esempio nell'esperienza inglese, come già anticipato poc'anzi, hanno avuto e stanno avendo influssi sempre maggiori elementi tratti dal modello continentale, come dimostra la sempre maggiore presenza, anche nel Regno Unito, il paese più tradizionalista, di norme penali statutorizzate con sostanziale marginalizzazione del vecchio diritto penale di common law.

Infine, voglio rimarcare come un impulso alla comparazione sia stato dato anche dall'evoluzione del diritto penale internazionale, specie in relazione alla redazione e all'interpretazione dello Statuto di Roma, dove in più si pone la questione del ruolo della lingua nella comparazione, dato che si tratta di un testo plurilingue.

E' noto che le norme dello statuto sono state in molti casi il frutto di un'intensa opera di armonizzazione fra le disposizioni contenute in varie legislazioni, dunque la loro corretta interpretazione, anche per stessa ammissione delle disposizioni generali in esso contenute, passa necessariamente attraverso un adeguato studio comparato delle discipline esistenti, a cui è chiamata la corte ma anche gli studiosi che svolgono ricerche in questa complessa disciplina (paradigmatico in questo senso è l'art. 21 I c, il quale prevede che, in mancanza di altre normative applicabili, si debba fare applicazione dei principi generali di diritto ricavati dalla Corte in base alla normativa interna dei sistemi giuridici del mondo, compresa, ove occorra, la normativa interna degli Stati che avrebbero avuto giurisdizione sul crimine, purché tali principi non siano in contrasto con il presente Statuto, con il diritto internazionale e con le norme ed i criteri internazionalmente riconosciuti).

8. A mo' di conclusione

Insomma, credo che si possa concludere che in diritto penale la comparazione non sia più un esercizio interessante o utile, ma sia divenuta un esercizio necessario, che

non può essere ignorato a livello di formazione di studenti e dottorandi, a livello di attività dottrinale ed anche a livello di formazione degli attori del processo penale, per l'ottima ragione che, se è vero che le norme giuridiche e la loro interpretazione seguono l'evoluzione del mondo che devono regolare, oggi quel mondo è globalizzato e vive di interrelazioni che mettono in crisi l'idea tradizionale per cui il diritto penale è l'ultimo orgoglioso avamposto della sovranità nazionale.

Questo potrà piacere o no, ma appartiene alla categoria dei dati di fatto, sicché il penalista del XXI secolo, quale che sia il suo ruolo, può comprendere adeguatamente l'oggetto della sua attività scientifica o professionale solo nel momento in cui è consapevole del contesto di riferimento che una comparazione metodologicamente ben costruita è in grado di offrirgli.

9. Una dedica

Il focus di queste riflessioni ha riguardato essenzialmente, come spesso avviene in questo tipo di contributi, il profilo della comparazione in quanto metodo e oggetto di ricerca, ma in questo post-scriptum voglio concentrarmi, pur se per poche righe, su un aspetto che mi porta a collegarmi direttamente con la figura di Roberto Toniatti.

Non mi farò prendere dalla tentazione di riesumare intrecci biografici, che pure non mancano, fra la mia e la sua esperienza, ma gli voglio dare il giusto rilievo per quanto ha fatto, da prestigioso collega e per molti anni da Preside della Facoltà trentina, per la didattica relativa alla comparazione giuridica.

Per tutti i colleghi, a cominciare da me, è sempre stato di grande stimolo confrontarsi con lui sulla necessità e sulle modalità di utilizzare il metodo comparato anche negli insegnamenti di diritto positivo interno, nel mio caso il diritto penale del codice e della Costituzione.

Siccome sono sicuro che presentare la mia materia con costanti riferimenti diacronici e sincronici a sistemi diversi e discutere con gli studenti anche delle implicazioni che tale confronto comporta a tutti i livelli ha arricchito i miei corsi e me stesso, questo è uno dei motivi che giustificano la mia gratitudine verso di lui.